

STATUTO

dell'organizzazione di volontariato denominata "*Il vento sulla vela*"

Art. 1

Costituzione

1. Nell'ambito delle famiglie degli utenti dell'Istituto Leonarda Vaccari, è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata "*Il vento sulla vela*", di seguito denominata organizzazione.
2. La sede legale è ubicata in viale Angelico, 22 – 00195 Roma; i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.
3. Il *logo* dell'organizzazione è quello dell'Istituto L.Vaccari e consiste in una vela gialla sul mare azzurro, sullo sfondo cielo azzurro con una nuvola bianca, il tutto riquadrato.
4. Il significato della denominazione è: "la vela" è l'Istituto L.Vaccari e le famiglie, con il loro impegno, sono "il vento" che fa andare avanti l'Istituto.
5. Soltanto il Presidente, o un suo delegato, hanno il diritto di utilizzare il *logo* per la promozione e identificazione delle attività istituzionali conformi a quelle riportate nel presente statuto.

Art. 2

Principi

1. L'organizzazione, indipendente e apolitica, è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3

Finalità

1. L'organizzazione opera nel seguente ambito:
 - La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, nei confronti di portatori di handicap, persone in stato di bisogno, anziani, minori.
 - L'attività viene svolta, in via prioritaria, nei confronti dei familiari e dei soggetti che, a qualsiasi titolo, usufruiscono dell'assistenza erogata da parte dell'Istituto L.Vaccari nella sua sede di viale Angelico, 22 - Roma, nonché della Comunità-alloggio "Maria Silvia", sita in via del Podere S.Giusto, 92 – Roma.

Art. 4

Soci

1. Sono soci di diritto i familiari degli utenti dell'Istituto L.Vaccari, presenti alla data di costituzione dell'organizzazione, i quali sottoscrivono il presente statuto.
2. I familiari degli utenti inseriti, successivamente, nell'Istituto L.Vaccari, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo dello stesso, s'impegnano ad aderire all'organizzazione sottoscrivendo il presente statuto e facendo domanda di ammissione al Comitato esecutivo.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
3. I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
4. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
5. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dalla appartenenza all'organizzazione.
2. I soci hanno l'obbligo di:
 - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
 - pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - collaborare alla realizzazione delle attività preventivamente concordate, nell'ambito delle proprie competenze professionali, disponibilità temporali ed altre eventuali opportunità.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Presidente
 - il Collegio arbitrale;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 17;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 8 Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 24 ore.
4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente;
 - nominare il Segretario-Tesoriere;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio arbitrale.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

Art. 9
Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Segretario-Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10
Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli soci", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
2. Al Segretario-Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione; sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 11
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 13
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 14
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15
Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario-Tesoriere.

Art. 16
Quota sociale

1. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all'organizzazione.

Art. 18
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi di volontariato.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di Associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.